



3.02.1

Biasca
Rif

31 maggio 2023
RM 3143 // 24.05.2023

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA MENSA SCOLASTICA**

(del 24 maggio 2023)

IL MUNICIPIO DI BIASCA

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 37 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996;
- il Regolamento comunale concernente il servizio mensa scolastica del 24 giugno 2019;

d e c i d e:

Art. 1 Campo di applicazione e scopi

- ¹ La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il servizio di mensa scolastica nel Comune di Biasca.
- ² Il Municipio di Biasca è autorizzato a organizzare un servizio di mensa scolastica a favore degli allievi della scuola elementare.
- ³ La mensa scolastica è un servizio complementare ai servizi scolastici ed è destinato ad agevolare la conciliazione famiglia e lavoro per le famiglie che, per motivi di forza maggiore, non possono garantire la presenza a casa di almeno un adulto durante la pausa di mezzogiorno.
- ⁴ Sono considerati motivi di forza maggiore: il lavoro, la formazione, la malattia, l'infortunio o altre assenze forzate a giudizio insindacabile del Municipio.

Art. 2 **Destinatari, carattere obbligatorio**

- ¹ Il servizio di mensa scolastica è destinato in primo luogo agli allievi delle scuole elementari di Biasca, domiciliati a Biasca. È data facoltà al Municipio di decidere, in casi particolari, ulteriori destinatari del servizio.
- ² L'iscrizione è da intendersi per una frequenza regolare durante tutto l'anno scolastico. Per casi particolari, la frequenza può essere concessa anche nel corso dell'anno scolastico e per periodi di breve durata.
- ³ Il Municipio ha la facoltà di limitare il numero di fruitori del servizio nel caso in cui il numero delle richieste dovesse superare il numero dei posti disponibili e della capienza degli spazi preposti.
- ⁴ In tal caso il diritto di iscrivere gli allievi sarà riconosciuto, in via prioritaria, ai genitori domiciliati impossibilitati a rientrare al domicilio durante la pausa pranzo (da giustificare), a chi è confrontato con problemi di salute (propria o dei famigliari più prossimi come genitori, fratelli/sorelle, ecc.) e in caso di situazioni o eventi particolari e/o straordinari.

Art. 3 **Iscrizione**

- ¹ Possono iscriversi alla mensa scolastica tutti gli allievi delle scuole elementari comunali domiciliati a Biasca e che frequentano la sede di scuola elementare di Biasca o che fanno capo alla sede scolastica di Biasca.
- ² La frequenza di allievi fuori comprensorio può essere autorizzata dal Municipio.
- ³ L'iscrizione alla mensa scolastica deve avvenire entro il termine indicato dal Municipio nella comunicazione alle famiglie, di regola entro la fine dell'anno scolastico in corso, mediante apposito modulo e presentando i documenti richiesti. Esigenze che nascessero durante l'anno scolastico dovranno essere annunciate con un preavviso di almeno 15 giorni.
- ⁴ Con l'iscrizione alla mensa scolastica, la famiglia autorizza il Municipio, o un servizio amministrativo designato, a verificare i dati forniti e/o a richiedere documenti comprovanti la situazione lavorativa e familiare.
- ⁵ L'autorizzazione a frequentare la mensa scolastica vale solamente per un anno scolastico. La famiglia è tenuta a iscriversi e a presentare annualmente la documentazione necessaria.

Art. 4 **Ordine di ammissione**

- ¹ Il Municipio sceglie gli iscritti secondo le seguenti priorità, in ordine decrescente:
 1. famiglie in situazioni comprovate di disagio segnalate dai Servizi sociali comunali/cantionali, dalla Direzione dell'ISC o da altri enti attivi in questo ambito (ARP, UFam, ...);
 2. famiglie monoparentali, il cui genitore è costretto a lavorare per il sostentamento della famiglia;
 3. famiglie in cui entrambi i genitori sono impegnati professionalmente, in base alla maggior percentuale d'impiego complessiva;
 4. maggior frequentazione regolare durante l'anno scolastico.
- ² Se le iscrizioni dovessero superare il numero massimo di posti disponibili, il Municipio è autorizzato a richiedere alle famiglie che fanno richiesta del servizio la documentazione necessaria per stabilire le priorità delle iscrizioni.

Art. 5 **Frequenza**

- ¹ Gli iscritti sono tenuti alla frequenza regolare nei giorni indicati sulla conferma d'iscrizione.
- ² L'eventuale modifica dei giorni di frequenza durante l'anno scolastico dev'essere motivata e notificata per iscritto al Municipio, con almeno una settimana di anticipo. Eventuali cambiamenti, se accettati, entrano in vigore a partire dal mese successivo e nel rispetto dei posti disponibili alla mensa scolastica.

³ Le rinunce alla frequenza, che verranno prese in considerazione a partire dal mese successivo, vanno comunicate con almeno una settimana di anticipo al Municipio, in caso contrario la frequenza verrà comunque conteggiata.

⁴ Una frequenza irregolare, prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca dell'iscrizione e al conteggio dei costi.

⁵ Per ragioni organizzative e amministrative, le assenze per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, passeggiate scolastiche, ecc.) devono essere annunciate alla responsabile della mensa scolastica al più tardi entro le ore 08:30, oltre tale orario la frequenza sarà conteggiata.

Art. 6 Apertura

¹ La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, esclusi i mercoledì, e assicura la presa a carico degli allievi dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

² Durante il periodo di presa a carico, gli allievi non possono abbandonare gli spazi adibiti alla mensa scolastica.

Art. 7 Capacità d'accoglienza

¹ La capacità indicativa massima, tenuto conto degli spazi e del personale a disposizione, per la mensa scolastica è di 28 allievi.

² Qualora le iscrizioni dovessero superare la capienza massima consentita, il Municipio è autorizzato ad organizzare un doppio turno sulla pausa di mezzogiorno.

Art. 8 Organizzazione

¹ Il servizio mensa scolastica prevede le seguenti prestazioni:

- l'accoglienza dei bambini negli spazi preposti;
- il pranzo;
- la sorveglianza e l'animazione.

² Le modalità per l'animazione e la sorveglianza sono stabilite e organizzate dal Municipio, in collaborazione con l'AFDS sulla base di un progetto pedagogico.

Art. 9 Regimi alimentari particolari

Eventuali necessità mediche riguardanti il regime alimentare devono essere comunicate all'atto d'iscrizione e comprovate da un certificato medico e dal formulario PAI (Progetto di accoglienza individuale). La decisione in merito sottostà all'insindacabile giudizio del Municipio.

Art. 10 Esclusione dal servizio

¹ Ai fruitori del servizio è richiesto un comportamento corretto ed educato. Ognuno è tenuto al rispetto delle regole, dei compagni, del personale, delle infrastrutture e degli spazi.

² In caso di assoluta difficoltà di adattamento alla vita di gruppo oppure a causa di un continuo mancato rispetto delle regole stabilite per uno svolgimento regolare dell'attività, l'allievo/a può essere escluso dal servizio.

³ Il mancato pagamento del costo del servizio da parte della famiglia può portare alla sospensione della possibilità di frequentare la mensa scolastica.

Art. 11 Tariffa e fatturazione

¹ A parziale copertura dei costi, alle famiglie è richiesto un contributo finanziario di CHF 9.00 per pasto.¹

² La tariffa potrà essere modificata annualmente dal Municipio.

³ Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente le famiglie che fanno capo al servizio.

Art. 12 **Ricorso**

Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 13 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 14 **Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune a partire dal 31 maggio 2023 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 15 **Rimedi giuridici**

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario comunale

Loris Galbusera

Curzio Andreoli

¹ Art. modificato con RM 4473 del 9 aprile 2024, in vigore dal 1. maggio 2024, pubblicato all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 17 maggio 2024 al 17 giugno 2024.